

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di PORDENONE

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

S.N.U.A. S.R.L.



TY9W4Q

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	SAN QUIRINO (PN) VIA COMINA 1 CAP 33080
Indirizzo PEC	amministrazione@pec.snua.it
Numero REA	PN - 27873
Codice fiscale	00269890935
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	6

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 22/10/1979
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO, IN PROPRIO E/O PER CONTO TERZI, DIRETTAMENTE E/O ATTRAVERSO SOCIETA' CONTROLLATE E/O COLLEGATE, DELLA: A) GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI E PERTANTO: ...
Poteri da statuto	LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO, OVVERO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI SU DELIBERA DEL ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00269890935
del Registro delle Imprese di PORDENONE
Precedente numero di iscrizione: PN033-4135
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 22/10/1979

iscrizione Registro Società

Data iscrizione: 29/11/1979

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: revisore legale

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO, IN PROPRIO E/O PER CONTO TERZI,

DIRETTAMENTE E/O ATTRAVERSO SOCIETA' CONTROLLATE E/O COLLEGATE, DELLA:

A) GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI E PERTANTO:

- LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, LO STOCCAGGIO PROVVISORIO E/O DEFINITIVO, IL CONFERIMENTO, IL TRATTAMENTO, IL DEPOSITO A DISCARICA E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI QUALSIASI SPECIE E NATURA (URBANI, ANCHE ASSIMILABILI, E SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI), PER ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI;
 - LO SPAZZAMENTO STRADALE, LO SPURGO POZZI NERI, L'INNAFFIAMENTO E IL LAVAGGIO DELLE STRADE, I LAVORI DI CANALIZZAZIONE, LO SGOMBERO NEVE, LA CONSULENZA TECNICA NEL COMPARTO DEI SERVIZI ESPLICATI;
 - LA DERATTIZZAZIONE, LA DISINFEZIONE E LA DISINFESTAZIONE DI IMMOBILI ED AREE PUBBLICI E PRIVATI E IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI E/O PRODOTTI;
 - L'IMPIANTO E LA MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E MIGLIORATIVA DI AREE VERDI PUBBLICHE (QUALI PARCHI, GIARDINI, AREE DEDICATE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA, ALBERI ALLOCATI AL MARGINE DELLE SEDI STRADALI), DELLE STRADE (ANCHE CON INTERVENTI PER LA LORO MESSA IN SICUREZZA), DEGLI ARREDI URBANI, DELLA SEGNALETICA STRADALE SIA ORIZZONTALE CHE VERTICALE, DELLA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA;
 - LA LAVORAZIONE E TRATTAMENTO DI RIFIUTI, URBANI, ASSIMILABILI E SPECIALI, NONCHE' DI OGNI ALTRO RESIDUO SUSCETTIBILE DI RECUPERO A MEZZO RICICLAGGIO PER LA PRODUZIONE DI MATERIE PRIME DERIVANTI DA RECUPERO E/O PRODOTTI DA COMMERCIALIZZARE SUL MERCATO, NONCHE' LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DI COMBUSTIBILE DERIVANTE DAI RIFIUTI;
 - LA REALIZZAZIONE, PER CONTO PROPRIO O PER TERZI, DI IMPIANTI O PARTI DI IMPIANTI DI RECUPERO, RICICLAGGIO E TERMO VALORIZZAZIONE IN GRADO DI TRATTARE I RIFIUTI URBANI, ASSIMILABILI E SPECIALI, PERICOLOSI E NON, E, OVE OCCORRA, L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI COMPLEMENTARI;
 - LA GESTIONE DI IMPIANTI DI RECUPERO, RICICLAGGIO E TERMO VALORIZZAZIONE, E QUALSIASI ULTERIORE LAVORAZIONE FINALIZZATA ALLA MIGLIORE COMMERCIALIZZAZIONE DEI RESIDUI SUL MERCATO, ANCHE IN CONTO DI TERZI;
 - SERVIZI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI COMPOSTI (MEDIANTE TRASFORMAZIONE DI RIFIUTI E FANGHI DI DEPURAZIONE E DI ALTRE MATERIE ORGANICHE, ANCHE DI PROVENIENZA AGRO-INDUSTRIALE O DERIVANTI DALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO) ED I SERVIZI PER IL TRATTAMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIE DERIVATE DA PROCEDIMENTI DI RECUPERO, RICICLAGGIO O RIUTILIZZO DI MATERIALI DI QUALSIASI SPECIE E NATURA;
 - IL COMMERCIO SOTTO QUALSIASI FORMA, DI PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA URBANA, NONCHE' LE RELATIVE ATTREZZATURE;
 - L'ATTIVITA' DI OFFICINA MECCANICA PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI MEZZI DI TRASPORTO DI QUALSIASI SPECIE E NATURA IN CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI CON RELATIVO RICOVERO;
 - L'ATTIVITA' DI TRASPORTO DI COSE E PERSONE CON QUALSIASI MEZZO PER CONTO PROPRIO E/O DI TERZI;
 - LA GESTIONE DI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI, SUPER CARBURANTI, GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI E COMBUSTIBILI DI QUALSIASI GENERE, NONCHE' ACCESSORI PER AUTOVEICOLI ED AUTOMEZZI IN GENERE;
 - LA GESTIONE DI SERVIZI DI TARIFFAZIONE E RISCOSSIONE;
 - LA LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI TRIBUTI, ANCHE LOCALI, E DI OGNI ALTRA ENTRATA PATRIMONIALE ED ATTIVITA' CONNESSE E COMPLEMENTARI;
 - LA GESTIONE PER CONTO PROPRIO E DI TERZI, ED IN PARTICOLARE A FAVORE DI SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE, DI ATTIVITA' DI SUPPORTO QUALI AD ESEMPIO: COMUNICAZIONE, IMMAGINE, SVILUPPO, MARKETING, GESTIONE CLIENTI, CALL CENTER, SICUREZZA, MANAGEMENT, AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA', CONTROLLO DI GESTIONE E GESTIONE DEL PERSONALE;
 - LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' COLLEGATE ALLA RACCOLTA SMALTIMENTO E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI;
 - IL TRATTAMENTO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E LA SUA DIFESA, NONCHE' IL CONSOLIDAMENTO DEI TERRENI E LA REALIZZAZIONE DI OPERE SPECIALI NEL SOTTOSUOLO;
 - L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E RISANAMENTO AMBIENTALE DI QUALSIASI TIPO E GENERE;
 - LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA PREVENZIONE DA INQUINAMENTO IN GENERE E LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE NEL SUO COMPLESSO;
 - IL NOLEGGIO CON O SENZA AUTISTA DI VEICOLI IN GENERE SIA CON/CHE SENZA TITOLO AUTORIZZATIVO, NONCHE' IL NOLEGGIO CON O SENZA AUTISTA, DI MACCHINE AGRICOLE, ATTREZZATURE, MACCHINE OPERATRICI ED AUTOGRU';
 - LA GESTIONE DI OGNI ALTRO SERVIZIO PUBBLICO O PRIVATO RELATIVO AI SERVIZI AMBIENTALI, IL CUI AFFIDAMENTO SIA CONSENTITO DALLA LEGGE;
- B) GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE ENERGETICHE E PERTANTO :
- ACQUISTO, PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA, COMUNQUE PRODotta SIA DIRETTAMENTE CHE DA PARTE DI TERZI, NONCHE' LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEI RELATIVI IMPIANTI;

- ACQUISTO, PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E VENDITA DI ENERGIE RINNOVABILI (ENERGIA SOLARE, TERMICA, EOLICA E DERIVANTE DALLA TRASFORMAZIONE DI RIFIUTI O ALTRI MATERIALI RECUPERATI), NONCHE' LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEI RELATIVI IMPIANTI;

- ACQUISTO, PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E VENDITA DI GAS ED ALTRI COMBUSTIBILI COMUNQUE PRODOTTI SIA DIRETTAMENTE CHE DA PARTE DI TERZI, NONCHE' LA COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI RELATIVI IMPIANTI;

- PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E GESTIONE DEL CALORE PER USO INDUSTRIALE E CIVILE, NONCHE' LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DEI RELATIVI IMPIANTI;

- LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI DI COGENERAZIONE ENERGIA/CALORE;

- LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI ENERGETICI ED IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO, INSTALLATI IN EDIFICI O MANUFATTI DI QUALSIASI SPECIE E NATURA;

- LA PRESTAZIONE DI SERVIZI E CONSULENZE, ANCHE PER CONTO TERZI, COLLEGATI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE ENERGETICHE, CON LA TASSATIVA ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' RISERVATE DALLA LEGGE AGLI ISCRITTI AD ALBI PROFESSIONALI;

- LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI;

- LA GESTIONE DI OGNI ALTRO SERVIZIO PUBBLICO O PRIVATO RELATIVO AI SERVIZI ENERGETICI, IL CUI AFFIDAMENTO SIA CONSENTITO DALLA LEGGE.

LA SOCIETA' PUO' COMPIERE, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE, IVI COMPRESA LA PRESTAZIONE DI GARANZIE, ANCHE REALI, ANCHE A FAVORE DI TERZI, NECESSARIE OD OPPORTUNE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE NONCHE' ATTIVITA' DI RICERCA CONNESSE A QUEST'ULTIMO.

LA SOCIETA' PUO' ALTRESI' COSTITUIRE ENTI, SOCIETA', CONSORZI ED ASSOCIAZIONI, SOTTO QUALSIASI FORMA, NONCHE' ASSUMERE E CEDERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD ENTI AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO, PER IL MIGLIOR PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI.

LA SOCIETA' PUO' INFINE ASSUMERE FINANZIAMENTI CON OBBLIGO DI RIMBORSO, FRUTTIFERI O INFRUTTIFERI, PRESSO SOCI, CON L'OSSERVANZA DELLA, E NEI LIMITI AMMESSI DALLA, NORMATIVA DI TEMPO IN TEMPO VIGENTE IN MATERIA DI RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO.

SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSI L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RISERVATE AGLI ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI E L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DI QUALSIASI ATTIVITA' DI CARATTERE FINANZIARIO RISERVATA A NORMA DI LEGGE. SONO PARIMENTI ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE LE ATTIVITA' OGGETTO DI RISERVA DI LEGGE.

Poteri

poteri da statuto

LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO SPETTANO ALL'AMMINISTRATORE UNICO, OVVERO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI SU DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LIMITATAMENTE, PER QUESTI ULTIMI, ALLE ATTRIBUZIONI LORO CONFERITE.

PER LE ATTRIBUZIONI NON DELEGATE E IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO SPETTANO AL VICE PRESIDENTE, SE NOMINATO..

LA FIRMA DEL VICE-PRESIDENTE SE NOMINATO O ALL'AMMINISTRATORE PIU' ANZIANO DI ETA', ATTESTA NEI CONFRONTI DEI TERZI LO STATO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.

CON APPOSITA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, CON LA RELATIVA FACOLTA' DI FIRMA PER LA SOCIETA', POSSONO ESSERE ATTRIBUITI PER SINGOLI ATTI O PER DETERMINATE CATEGORIE DI ATTI E DI AFFARI, A SINGOLI AMMINISTRATORI, AL DIRETTORE GENERALE OVE ESISTENTE, NONCHE' A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' O IN GENERALE A SOGGETTI TERZI SPECIFICAMENTE INDIVIDUATI. L'ORGANO AMMINISTRATIVO DETERMINA I LIMITI PER L'ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA E LE MODALITA' PER L'USO DELLA FIRMA SOCIALE.

ARTICOLO 19 DELLO STATUTO SOCIALE

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 28-09-2015 - Statuto completo

Allegato "A" all'atto rep. n. 64638/28430

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata " **S.N.U.A. S.r.l.**".

Art. 2 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, direttamente e/o attraverso società controllate e/o collegate, della:

a) gestione dei servizi ambientali e pertanto:

- la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio provvisorio e/o definitivo, il conferimento, il trattamento, il deposito a discarica e lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi specie e natura (urbani, anche assimilabili, e speciali, pericolosi e non pericolosi), per enti pubblici e soggetti privati;
- lo spazzamento stradale, lo spurgo pozzi neri, l'innaffiamento e il lavaggio delle strade, i lavori di canalizzazione, lo sgombero neve, la consulenza tecnica nel comparto dei servizi esplicati;
- la derattizzazione, la disinfezione e la disinfestazione di immobili ed aree pubblici e privati e impianti di trattamento rifiuti e/o prodotti;
- l'impianto e la manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativa di aree verdi pubbliche (quali parchi, giardini, aree dedicate all'attività sportiva, alberi allocati al margine delle sedi stradali), delle strade (anche con interventi per la loro messa in sicurezza), degli arredi urbani, della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, della cartellonistica pubblicitaria;
- la lavorazione e trattamento di rifiuti, urbani, assimilabili e speciali, nonché di ogni altro residuo suscettibile di recupero a mezzo riciclaggio per la produzione di materie prime derivanti da recupero e/o prodotti da commercializzare sul mercato, nonché la produzione ed il commercio di combustibile derivante dai rifiuti;
- la realizzazione, per conto proprio o per terzi, di impianti o parti di impianti di recupero, riciclaggio e termo valorizzazione in grado di trattare i rifiuti urbani, assimilabili e speciali, pericolosi e non, e, ove occorra, l'esecuzione di lavori edili complementari;
- la gestione di impianti di recupero, riciclaggio e termo valorizzazione, e qualsiasi ulteriore lavorazione finalizzata alla migliore commercializzazione dei residui sul mercato, anche in conto di terzi;
- servizi per la produzione e la commercializzazione di composti (mediante trasformazione di rifiuti e fanghi di depurazione e di altre materie organiche, anche di provenienza agro-industriale o derivanti dalla cura del verde pubblico e privato) ed i servizi per il trattamento, la valorizzazione e la commercializzazione di materie derivate da procedimenti di recupero, riciclaggio o riutilizzo di materiali di qualsiasi specie e natura;
- il commercio sotto qualsiasi forma, di prodotti per l'igiene e la pulizia urbana, nonché le relative attrezzature;
- l'attività di officina meccanica per la manutenzione, riparazione e verniciatura di mezzi di trasporto di qualsiasi specie e natura in conto proprio e per conto terzi con relativo ricovero;
- l'attività di trasporto di cose e persone con qualsiasi mezzo per conto proprio e/o di terzi;
- la gestione di impianti per la distribuzione di carburanti, super carburanti, gas di petrolio liquefatti e combustibili di qualsiasi genere, nonché accessori per autoveicoli ed automezzi in genere;
- la gestione di servizi di tariffazione e riscossione;
- la liquidazione, accertamento e riscossione di tributi, anche locali, e di ogni altra en-

trata patrimoniale ed attività connesse e complementari;

- la gestione per conto proprio e di terzi, ed in particolare a favore di società controllate o collegate, di attività di supporto quali ad esempio: comunicazione, immagine, sviluppo, marketing, gestione clienti, call center, sicurezza, management, amministrazione e contabilità, controllo di gestione e gestione del personale;
- la promozione delle attività collegate alla raccolta smaltimento e riutilizzo dei rifiuti;
- il trattamento del suolo e del sottosuolo e la sua difesa, nonché il consolidamento dei terreni e la realizzazione di opere speciali nel sottosuolo;
- l'esecuzione delle opere di bonifica e risanamento ambientale di qualsiasi tipo e genere;
- le attività concernenti la prevenzione da inquinamento in genere e la salvaguardia ambientale nel suo complesso;
- il noleggio con o senza autista di veicoli in genere sia con/che senza titolo autorizzativo, nonché il noleggio con o senza autista, di macchine agricole, attrezzature, macchine operatrici ed autogrù;
- la gestione di ogni altro servizio pubblico o privato relativo ai servizi ambientali, il cui affidamento sia consentito dalla legge;

b) gestione integrata delle risorse energetiche e pertanto :

- acquisto, produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, comunque prodotta sia direttamente che da parte di terzi, nonché la costruzione, la manutenzione e la gestione dei relativi impianti;
- acquisto, produzione, distribuzione e vendita di energie rinnovabili (energia solare, termica, eolica e derivante dalla trasformazione di rifiuti o altri materiali recuperati), nonché la costruzione, la manutenzione e la gestione dei relativi impianti;
- acquisto, produzione, distribuzione e vendita di gas ed altri combustibili comunque prodotti sia direttamente che da parte di terzi, nonché la costruzione, manutenzione e gestione dei relativi impianti;
- produzione, distribuzione e gestione del calore per uso industriale e civile, nonché la costruzione, la manutenzione e la gestione dei relativi impianti;
- la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti di cogenerazione energia/calore;
- la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti energetici ed impianti di riscaldamento, raffrescamento, climatizzazione e condizionamento, installati in edifici o manufatti di qualsiasi specie e natura;
- la prestazione di servizi e consulenze, anche per conto terzi, collegati alla gestione integrata delle risorse energetiche, con la tassativa esclusione delle attività riservate dalla legge agli iscritti ad albi professionali;
- la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti elettrici e termoidraulici;
- la gestione di ogni altro servizio pubblico o privato relativo ai servizi energetici, il cui affidamento sia consentito dalla legge.

La società può compiere, sia in Italia che all'estero, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la prestazione di garanzie, anche reali, anche a favore di terzi, necessarie od opportune per la realizzazione dell'oggetto sociale nonché attività di ricerca connesse a quest'ultimo.

La società può altresì costituire enti, società, consorzi ed associazioni, sotto qualsiasi forma, nonché assumere e cedere interessenze e partecipazioni in altre società od enti aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

La Società può infine assumere finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi o infruttiferi, presso soci, con l'osservanza della, e nei limiti ammessi dalla, normativa di

tempo in tempo vigente in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.

Sono tassativamente esclusi l'esercizio delle attività riservate agli iscritti agli Albi professionali e l'esercizio nei confronti del pubblico di qualsiasi attività di carattere finanziario riservata a norma di legge. Sono parimenti escluse dall'oggetto sociale le attività oggetto di riserva di legge.

Art. 3 – Sede

La società ha sede legale in San Quirino (PN).

E' facoltà dell'organo amministrativo istituire filiali, succursali, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.

E' riservata ai soci l'istituzione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede sociale.

Art. 4 – Domicilio dei Soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Art. 5 – Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 6 – Capitale e Quote

Il capitale sociale, diviso **in quote di partecipazione** ai sensi di legge, è pari ad Euro 2.362.500,00 (duemilionitrecentosessantaduemilacinquecento virgola zero zero).

Esso potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

In caso di decisione di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle quote da essi possedute, anche per la parte eventualmente non optata da parte di uno o più soci.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota da ciascuno detenuta.

Art. 7 – Circolazione delle Quote

Le quote sociali sono trasferibili nei limiti di quanto segue.

Nel caso in cui un socio intenda effettuare un'operazione da cui derivi il trasferimento ad uno o più soggetti anche se soci, in tutto o parte, delle quote sociali, anche mediante conferimento od altre operazioni (quali fusioni, scissioni e simili), a titolo oneroso o gratuito, tale socio (di seguito, il "cedente") deve previamente offrire in prelazione agli altri soci il complesso delle partecipazioni oggetto del trasferimento, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare contestualmente a tutti i soci, indicando oltre all'entità della quota oggetto dell'operazione, il prezzo offerto dal terzo o dai terzi (ove si tratti di operazioni a titolo oneroso) e le altre eventuali condizioni e termini inerenti all'operazione. Entro trenta giorni dalla ricezione di tale lettera, ciascun socio dovrà comunicare al cedente, la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione spetta ai soci che esercitano la prelazione in misura proporzionale alla partecipazione detenuta da ciascuno di essi rispetto all'insieme delle partecipazioni detenute dai medesimi, e ha per oggetto l'intera partecipazione oggetto dell'operazione comunicata, in modo che anche in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di alcuno dei soci, tutta la quota trasferenda deve essere attribuita al socio o ai soci che abbiano esercitato la prelazione. Entro lo stesso termine di trenta giorni dalla ricezione dell'offerta, i soci cui spetta il diritto di prelazione, qualora ritengano eccessivo il prezzo di vendita indicato nella comunicazione del socio cedente, possono richiedere, a proprie spese, ad un esperto designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Pordenone una valutazione del valore corrente della quota messa in vendita da rendere entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico, dandone comunicazione

al socio cedente. Il socio o i soci che non abbiano comunicato entro il predetto termine perentorio di trenta giorni di voler esercitare la prelazione o di rimettere la valutazione della quota all'esperto, sono considerati come rinuncianti ad ogni effetto al diritto di prelazione. I soci che hanno richiesto la valutazione dell'esperto devono comunicare al socio cedente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di esercitare il diritto di prelazione sulla base del prezzo offerto, se inferiore alla valutazione effettuata dall'esperto, oppure in base al minor valore determinato dall'esperto, ovvero la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione. Nel caso in cui uno o più soci esercitino la prelazione sulla base del minor valore determinato dall'esperto, il socio cedente ha facoltà di non procedere alla vendita, comunicandolo ai soci prelazionanti entro trenta giorni, ma in tal caso gli onorari dell'esperto rimangono a suo carico. Il pagamento del prezzo delle partecipazioni da parte dei soci che abbiano esercitato la prelazione dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data in cui essi hanno fatto valere tale diritto. Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione per conto di uno o più soci di un mandato fiduciario, ovvero sia nei trasferimenti tra socio fiduciante o soci fiducianti e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra socio fiduciante o soci fiducianti e società fiduciaria e la stessa si impegni espressamente a rispettare le norme in tema di diritto di prelazione riportate nel presente articolo, assoggettando comunque a prelazione ogni sostituzione di uno o più dei soci fiducianti. Il diritto di prelazione è altresì escluso nei trasferimenti tra un socio e società controllate da tale socio nonché tra un socio e società che controllano tale socio o che sono soggette al medesimo controllo cui è soggetto tale socio; intendendosi per controllo ai fini dell'applicazione della presente disposizione la situazione contemplata dall'articolo 2359, I comma, punto n. 1), del Codice Civile. In tal caso il rapporto di controllo deve permanere per tutto il tempo in cui la società cessionaria detenga la partecipazione, e il socio cedente è tenuto a riacquistare la partecipazione trasferita alla società cessionaria nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga meno la predetta situazione di controllo, o nel caso di scioglimento della società cessionaria. Anche a seguito di operazioni straordinarie la società che detiene la partecipazione è tenuta a rispettare le norme in tema di diritto di prelazione previste dal presente articolo. I trasferimenti e gli atti in violazione delle presenti disposizioni sono inefficaci nei confronti della società e dei soci.

Le quote sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Art. 8 – Recesso

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società nel caso in cui non abbia acconsentito alle decisioni di cui all'articolo 2473, I comma, del Codice Civile, e negli altri casi non derogabili previsti dalla legge.

Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi, a pena di decadenza, entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che ne è causa ovvero, se la specifica causa non consiste in una deliberazione soggetta ad iscrizione, entro quindici giorni dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso.

L'esercizio del recesso e le modalità di liquidazione della partecipazione receduta sono attuati in conformità a quanto previsto dall'art. 2473, III e IV comma, del Codice Civile.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea deli-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 28-09-2015

S.N.U.A. S.R.L.
Codice fiscale: 00269890935

bera lo scioglimento della società.

Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Art. 9 – Decisioni dei Soci

I soci, convocati in formale assemblea, decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori e tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dell'Organo amministrativo e e la sua remunerazione, previa sua determinazione in termini di Amministratore unico o di Consiglio di amministrazione e, in tale seconda ipotesi, previa quantificazione del numero dei suoi componenti;
- 3) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e/o del Revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina del/dei liquidatore/i;
- 7) le decisioni di cui all'art. 14 commi 5 e 6 del presente statuto nel caso in cui il Consiglio di amministrazione non riesca a deliberare sulle predette materie per mancanza della maggioranza qualificata prevista dal successivo art. 14;
- 8) operazioni di costituzione e/o partecipazione alla costituzione di Società, enti, consorzi, ecc.;
- 9) operazioni di cessione e/o acquisto di partecipazioni o aziende o rami delle stesse;
- 10) operazioni di scissione, fusione, incorporazione, conferimento, ecc., dell'azienda e/o rami della stessa;
- 11) operazioni di cui al successivo art 14 in ipotesi di nomina di un Amministratore unico.

Art. 10 – Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo con raccomandata, posta elettronica certificata o telefax inviati almeno otto giorni prima dell'adunanza rispettivamente al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica o al numero risultanti dal Registro Imprese o comunque comunicati alla società da ciascun singolo socio, cui incombe l'obbligo di provvedere tempestivamente alle eventuali relative variazioni.

Nella comunicazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In ogni caso la deliberazione si intende validamente adottata quando all'assemblea partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e, ove nominati, tutti i Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti in discussione.

Le riunioni possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia ovvero negli altri Paesi della Unione Europea.

Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata, in deroga ai termini di centoventi giorni previsti dalla legge, entro i centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata.

Art. 11 – Intervento e Voto

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea coloro che risultano soci in base alle iscrizioni effettuate nel Registro delle Imprese.

Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare in assemblea anche da persona non socia e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, primo comma, numero 2 del Codice Civile. Gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma del legale rappresentante.

L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, mentre in seconda convocazione qualunque sia la quota di capitale sociale intervenuto e delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, mentre in seconda convocazione con la maggioranza del capitale sociale intervenuto in assemblea.

Per le decisioni di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) del secondo comma dell'articolo 9, l'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita, sia in prima che nelle successive riunioni, con la presenza di tanti soci che rappresentano oltre i due terzi del capitale sociale e delibera con i voti favorevoli, sia in prima che in seconda convocazione, con i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino oltre i due terzi del capitale sociale. Il diritto di voto spetta ai soci in misura proporzionale alla quota da ciascuno detenuta.

Art. 12 – Presidente e Verbalizzazione

L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da altra persona designata dagli intervenuti.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'Assemblea stessa, e sottoscritto da lui stesso oltre che dal Presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Art. 13 – Amministratori

La Società e' amministrata da un Organo amministrativo che può essere costituito da un Amministratore unico, ovvero da un Consiglio di amministrazione composto fino a 5 (cinque) componenti.

Nel caso di Organo amministrativo composto da un Amministratore unico, la sua nomina deve essere deliberata dall'assemblea all'unanimità dei presenti.

Salvo una diversa unanime deliberazione dell'assemblea, la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo: ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno tre giorni prima dell'assemblea dei soci. I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, e così via in base al numero degli amministratori.

I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, se questi non è

nominato dall'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione può nominare quale Vicepresidente il soggetto designato a tale scopo nella lista che ha conseguito il secondo posto in termini di quozienti ottenuti.

Quando, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla sostituzione per cooptazione, sentito il parere positivo del Collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Quando nel corso dell'esercizio venga a mancare per dimissioni o per altra causa la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione, si intende decaduto l'intero consiglio e si deve convocare senza indugio l'assemblea per la nuova nomina di tutti gli amministratori.

L'Organo amministrativo e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni o limitazioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o l'atto costitutivo riservano in modo tassativo all'assemblea.

Ai componenti l'Organo amministrativo spetta, oltre al compenso determinato dall'assemblea dei soci, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di attribuzione di delega a taluni amministratori, il compenso dei componenti del Comitato esecutivo o degli amministratori delegati è stabilito dal Consiglio di amministrazione al momento della nomina o dell'attribuzione della delega. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti l'Organo amministrativo, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389 C.C.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

Art. 14 – Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce sia presso la sede della Società, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, se eletto, lo reputi opportuno o ne faccia richiesta almeno un membro.

La convocazione viene fatta mediante raccomandata, posta elettronica certificata o telex, da spedirsi non oltre il quinto giorno precedente la riunione e, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi non oltre il secondo giorno precedente a quello fissato per le riunioni, al domicilio di ciascuno degli amministratori. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica certificata, gli avvisi devono essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica certificata e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, è necessaria la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica per l'approvazione di ciascun piano imprenditoriale (business plan) e di qualsiasi sostanziale modifica dello stesso, nonché per l'approvazione delle seguenti operazioni:

- la scelta di nominare un Direttore Generale e la sua designazione,
- gli investimenti (non previsti nel business plan approvato) che comportino esborsi e/o impegni superiori a Euro 1.000.000,00 (un milione),
- l'assunzione di finanziamenti di importo superiore a Euro 1.000.000,00 (un milione)

non presenti nel business plan approvato ovvero la concessione di finanziamenti o il rilascio di garanzie a favore di terzi per un importo superiore a Euro 300.000,00 (trecentomila), fatta eccezione per le garanzie da rilasciare ai fini della partecipazione alle gare indette da enti pubblici,

- i contratti tra la società e uno dei soci (o società del gruppo di uno dei soci, per tale intendendosi le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo ex art. 2359, commi 1 e 2, c.c.) per importi superiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila) e non previsti nel business plan approvato.

Le operazioni indicate nel precedente comma 5 non potranno essere delegate a singoli amministratori. Nel caso di nomina di un Amministratore unico, la decisione in merito alle operazioni indicate nel presente articolo è riservata all'assemblea dei soci che delibererà ai sensi degli artt. 9 e 11 comma 3 del presente statuto.

Art. 15 – Deleghe, Comitato Esecutivo, Procuratori e Mandatari

Salvo quanto sopra previsto, il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o ad un comitato esecutivo e/o nominare un direttore generale o procuratori e/o conferire incarichi per il compimento di atti e/o attività o categorie di atti e/o attività, il tutto con le limitazioni che riterrà opportune (oltre a quelle di legge). Ai membri delegati può essere attribuito uno specifico compenso per l'attività svolta, sentito il parere favorevole del collegio sindacale.

Art. 16 – Rappresentanza Sociale

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'Amministratore unico, ovvero al Presidente del Consiglio di amministrazione e agli Amministratori delegati, se nominati su delibera del Consiglio di amministrazione, limitatamente, per questi ultimi, alle attribuzioni loro conferite.

Per le attribuzioni non delegate e in caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Vice Presidente, se nominato..

La firma del Vice-Presidente se nominato o all'Amministratore più anziano di età, attesta nei confronti dei terzi lo stato di assenza o di impedimento del Presidente.

Con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione i poteri di rappresentanza, di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa facoltà di firma per la Società, possono essere attribuiti per singoli atti o per determinate categorie di atti e di affari, a singoli Amministratori, al Direttore generale ove esistente, nonché a dipendenti della Società o in generale a soggetti terzi specificamente individuati. L'Organo amministrativo determina i limiti per l'esercizio della rappresentanza e le modalità per l'uso della firma sociale.

Art. 17 – Collegio sindacale – Revisione legale

In presenza delle condizioni che rendono obbligatoria la nomina del collegio sindacale ai sensi di legge, o comunque qualora lo decidano i soci, la gestione sociale è controllata da un Collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.

Salvo una diversa unanime deliberazione dell'assemblea, la nomina dei componenti del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere elencati tre candidati alla carica di sindaco effettivo e due candidati alla carica di sindaco supplente: ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno tre giorni prima dell'assemblea dei soci. I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, e così via in base al numero dei sindaci da nominare.

I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista

nell'ordine dalla stessa previsto.

Risultano eletti come sindaci effettivi coloro che nella graduatoria dei quozienti si trovano al primo posto nella lista che ha ottenuto maggiori quozienti e al primo e al secondo posto nella lista che ha ottenuto i secondi maggiori quozienti; risultano eletti come sindaci supplenti coloro che nella graduatoria dei quozienti si trovano al secondo posto nella lista che ha ottenuto maggiori quozienti e al terzo posto nella lista che ha ottenuto i secondi maggiori quozienti.

Viene eletto Presidente del Collegio sindacale il candidato che si trova al primo posto primo nella lista che ha ottenuto i secondi maggiori quozienti.

In caso di parità di quoziente per l'ultimo sindaco da eleggere, è preferito quello della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano.

L'Assemblea può deliberare di affidare la Revisione legale ad un Revisore legale o ad una Società di Revisione legale aventi i requisiti previsti dalla Legge.

Art. 18 – Esercizi Sociali e Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere presentato entro il termine ordinario massimo previsto dal codice civile, prorogabile a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, da segnalarsi, a cura dell'organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata.

Art. 19 – Utili e Dividendi

Gli utili netti, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti fra i soci in proporzione alla rispettiva quota di capitale sociale detenuta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le pretese circa gli utili si prescrivono in favore della Società qualora non siano riscossi entro cinque anni dalla data in cui divengono esigibili.

Art. 20 – Scioglimento

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina ed eventualmente alla sostituzione del o dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

Art. 21 – Disposizione finale

La qualità di socio importa adesione integrale alle previsioni del presente statuto.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata, nonchè, in subordine, alle norme previste in materia di società per azioni.

F.to Ceciliot Pierluigi

F.to Gaspare Gerardi

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Bollo assolto ai sensi del Decreto 22/2/2007 mediante M.U.I..